



COMUNE DI LASTRA A SIGNA

Settore 6 - "Polizia Municipale"

REGOLAMENTO PER L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI AL CORPO POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI LASTRA A SIGNA

**Approvato con deliberazione C.C. n. 95 del 03.12.2025
(Viene revocato il precedente regolamento approvato con delibera del
C.C. n. 44 del 18.07.2002)**



COMUNE DI LASTRA A SIGNA

Settore 6 - "Polizia Municipale"

INDICE

Capo I – Generalità, numero e tipo di armi	3
Articolo 1-Generalità	3
Articolo 2- Numero delle armi in dotazione	3
Articolo 3- Tipo delle armi in dotazione	3
Capo II – Modalità e casi di porto dell'arma.....	3
Articolo 4- Modalità di porto dell'arma	3
Articolo 5- Servizi armati	3
Articolo 6- Assegnazione dell'arma	4
Articolo 7- Ritiro cautelare dell'arma.....	4
Articolo 8 - Servizi di collegamento e di rappresentanza	4
Articolo 9- Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto	4
Capo III – Tenuta e custodia delle armi	5
Articolo 10 - Prelevamento e versamento dell'arma	5
Articolo 11 - Doveri dell'assegnatario	5
Articolo 12 - Consegnatario delle armi	5
Articolo 13 - Custodia delle armi e delle munizioni	5
Articolo 14 - Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni	6
Articolo 15 - Controlli e sorveglianza	6
Articolo 16 - Doveri del consegnatario delle armi	6
Capo IV - Addestramento.....	7
Articolo 17 - Addestramento al tiro obbligatorio	7
Capo V – Disposizioni finali	7
Articolo 18 - Norme di rinvio e finali	7
Articolo 19 - Entrata in vigore	7



COMUNE DI LASTRA A SIGNA

Settore 6 - "Polizia Municipale"

Capo I – Generalità, numero e tipo di armi

Articolo 1-Generalità

1. Ai fini e per gli effetti delle norme contenute nella Legge 7 Marzo 1986 n 65 e del decreto del Ministero degli Interni 4 marzo 1987, il presente regolamento disciplina l'armamento della Polizia Locale del Comune di Lastra a Signa.
2. L'armamento della Polizia Locale è effettuato a cura e spese dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 2 - Numero delle armi in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Locale equivale al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di Pubblica Sicurezza, maggiorato di un'arma come dotazione di riserva.
2. Il numero delle armi di cui al comma precedente è determinato con provvedimento del Sindaco.
3. Il provvedimento che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Locale è comunicato al Prefetto.

Articolo 3 - Tipo delle armi in dotazione

1. L'arma in dotazione alla Polizia Locale di Lastra a Signa è la seguente:
 - pistola Beretta mod. 98 /FS - calibro 9X21.

Capo II – Modalità e casi di porto dell'arma

Articolo 4 - Modalità di porto dell'arma

1. Gli appartenenti alla Polizia Locale che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.M. 4 marzo 19897, n. 145.
2. Nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 l'appartenente è autorizzato a prestare servizio in abiti civili, nonché nei casi in cui è autorizzato, ai sensi dell'articolo 6, commi 1, lett. a) e 2 del D.M. 4 marzo 1997, n. 145 a portare l'arma anche fuori dal servizio, nel territorio comunale di Lastra a Signa, questa è portata in modo non visibile.
3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Articolo 5- Servizi armati

1. Nell'ambito del territorio del Comune, tutti i servizi riguardanti l'attività di polizia locale, di polizia amministrativa e tutte le altre materie la cui funzione di polizia sia demandata alla Polizia Locale dalla legge e dai regolamenti, sono svolti dagli appartenenti alla Polizia Locale, in possesso della qualifica di Agente di P.S., con l'arma in dotazione.



COMUNE DI LASTRA A SIGNA

Settore 6 - "Polizia Municipale"

Articolo 6- Assegnazione dell'arma

1. L'arma è assegnata a ciascun appartenente del Comando di Polizia Locale, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, e consegnata all'assegnatario previa annotazione degli estremi del provvedimento di assegnazione nel registro di cui all'art. 9, comma 2.
2. Il provvedimento con cui si assegna l'arma è disposto dal Sindaco per un periodo di 5 anni rinnovabile. Il Sindaco provvede annualmente alla sua revisione. I provvedimenti di assegnazione dell'arma sono comunicati al prefetto.
3. Il numero di matricola dell'arma assegnata è riportato nella tessera di riconoscimento. Ogni appartenente al Corpo è tenuto a portare con sé il proprio tesserino durante il servizio.
4. Il Comandante può disporre una revisione straordinaria dell'assegnazione a seguito di ogni qualificata segnalazione di eventi o condotte che possano far dubitare, anche per indizi, del possesso o della permanenza dei requisiti psico-fisici e di affidabilità richiesti dalla legge. Il Comandante all'uopo richiede l'esibizione, entro un congruo termine, di una rinnovata certificazione sanitaria di idoneità psicofisica al maneggio delle armi, nonché idonea attestazione circa il possesso degli altri requisiti soggettivi previsti dalla legge. All'esito il medesimo adotta i provvedimenti inibitori del caso, salvo i provvedimenti cautelari di cui all'articolo successivo.

Articolo 7- Ritiro cautelare dell'arma

1. Il Comandante o, in caso di indifferibilità ed urgenza o in sua assenza, il consegnatario dell'armeria, possono procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione all'assegnatario quando siano accaduti fatti, si siano manifestati comportamenti o siano in atto situazioni tali da far risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'assegnatario o di altre persone.
2. Il Comandante dispone altresì il ritiro cautelare dell'arma quando l'assegnatario cui sia stato richiesto di esibire entro un congruo termine il rinnovo della certificazione sanitaria di idoneità psicofisica al maneggio delle armi non abbia provveduto entro il termine assegnato.
3. Il Comandante dispone con proprio provvedimento motivato il ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'assegnatario non dia, per condizioni di salute o comportamento, piena garanzia di affidabilità ovvero quando ciò sia ritenuto opportuno, ragionevole e giustificato.

Articolo 8 - Servizi di collegamento e di rappresentanza

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza esplicati fuori dal territorio del comune di Lastra a Signa sono svolti, di norma, senza armi.

Articolo 9- Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

1. I servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale del comune per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati, di massima, senza armi. Tuttavia il Sindaco del comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto di addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza il quale effettui servizio munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio.
2. Nei casi previsti dall'art. 4 e dal precedente comma, il Sindaco dà comunicazione al Prefetto di Firenze ed a quello competente per il luogo in cui il servizio sarà svolto dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio del comune di Lastra a Signa, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.



COMUNE DI LASTRA A SIGNA

Settore 6 - "Polizia Municipale"

Capo III – Tenuta e custodia delle armi

Articolo 10 - Prelevamento e versamento dell'arma

1. L'arma, assegnata ai sensi dell'art. 6, è prelevata, all'inizio di ogni turno di servizio dall'apposito armadio di cui all'art. 12 e nello stesso deve essere riposta al termine del turno di servizio medesimo.
2. Le operazioni di prelevamento e versamento delle armi e delle munizioni effettuati in occasione dello svolgimento dei servizi di cui all'art. 5 devono essere eseguite con la massima diligenza e nel rispetto delle condizioni di sicurezza impartite dagli istruttori di tiro durante le esercitazioni.
3. Le ispezioni interne, le riparazioni delle armi ed i materiali occorrenti per la manutenzione delle medesime sono annotati su un registro a pagine numerate e preventivamente vistate dal Comandante del Corpo.
4. L'arma assegnata deve essere riconsegnata immediatamente al Comandante del Corpo quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o quando siano comunque venute a mancare le condizioni che ne determinarono l'assegnazione.
5. L'arma dovrà essere versata anche in caso di perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza, di cessazione o sospensione del rapporto di servizio e in ogni caso in cui sia disposto con provvedimento motivato dal Sindaco o dal prefetto.

Articolo 11 - Doveri dell'assegnatario

1. L'assegnatario dell'arma deve:
 - a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
 - b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
 - c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
 - d) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui all'art. 15

Articolo 12 - Consegnatario delle armi

Le funzioni di consegnatario delle armi sono svolte dal Comandante o da suo delegato.

Articolo 13 - Custodia delle armi e delle munizioni

1. Le armi assegnate sono custodite prive di fondina e di munizioni in apposito armadio metallico chiuso a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte, costituito da un numero di vani dotati di chiusura a chiave pari al doppio del numero delle armi in dotazione.
Ad ogni addetto assegnatario di arma viene consegnata la chiave di due dei suddetti vani nei quali devono essere separatamente custodite le armi e le munizioni assegnate, durante il normale ed ordinario funzionamento dell'ufficio, e dai quali le medesime vengono prelevate esclusivamente per lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 5 per esservi successivamente riposte al termine dei servizi stessi.
2. Le munizioni in carico al Corpo sono conservate in armadio metallico, distinto da quello di cui al precedente comma, anch'esso chiuso a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.



COMUNE DI LASTRA A SIGNA

Settore 6 - "Polizia Municipale"

3. In un terzo armadio delle medesime caratteristiche sono custodite le armi di riserva, le armi momentaneamente non assegnate, le armi versate nei casi previsti dall'art. 9, commi 4 e 5, le armi assegnate nei casi di assenza prolungata dal lavoro dell'assegnatario.
4. Le chiavi di accesso ai locali ed agli armadi metallici, in cui sono custodite armi e munizioni, sono conservate, durante le ore di servizio, dal consegnatario delle armi che ne risponde. Fuori dell'orario di servizio dette chiavi sono custodite nella cassaforte del Corpo in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite dal consegnatario delle armi.
5. Copia di riserva delle chiavi è conservata, a cura del Comandante del Corpo, in busta sigillata, nella cassaforte del Comando.
6. L'accesso al locale in cui sono custodite le armi è consentito esclusivamente al Sindaco o Assessore Delegato, al Comandante del Corpo, al consegnatario e agli assegnatari delle armi. L'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilità del consegnatario delle armi o del Comandante del Corpo se presente.

Articolo 14 - Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni

1. Le armi sono consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi avvengono in un idoneo spazio interno all'armeria, utilizzando l'apposita apparecchiatura per il compimento in sicurezza di tali operazioni
2. Nel locale in cui sono custodite le armi e in quello in cui avvengono le operazioni di caricamento e scaricamento sono affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

Articolo 15 - Controlli e sorveglianza

1. I controlli ai locali in cui sono custodite le armi e le munizioni vengono effettuati dal consegnatario delle armi al fine di accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico. L'esito dei controlli è riportato su apposito modulo;
2. Il Sindaco, l'Assessore Delegato e il Comandante del Corpo dispongono visite di controllo ed ispezioni periodiche ai locali in cui sono custodite le armi e le munizioni.

Articolo 16 - Doveri del consegnatario delle armi

Il consegnatario delle armi cura con la massima diligenza:

- la custodia e conservazione delle armi e delle munizioni, dei registri, della documentazione e delle chiavi, a lui commesse ai sensi degli articoli precedenti;
- la effettuazione di controlli periodici;
- la tenuta dei registri e della documentazione;
- la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni di armeria.



COMUNE DI LASTRA A SIGNA

Settore 6 - "Polizia Municipale"

Capo IV - Addestramento

Articolo 17 - Addestramento al tiro obbligatorio

1. Gli addetti alla P.M. che rivestono le qualità di agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.
2. Le esercitazioni di tiro saranno effettuate, di norma, durante l'orario di servizio, fermo restando la possibilità di ricorrere all'istituto dello straordinario secondo le modalità e la turnazione predisposta dal Comandante.

Capo V – Disposizioni finali

Articolo 18 - Norme di rinvio e finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in particolare al Decreto del Ministero dell'Interno del 04.03.1987, relativo all'armamento degli appartenenti alla Polizia Locale.

Articolo 19 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno di esecutività della delibera consiliare di approvazione e sarà comunicato al Prefetto di Firenze ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del D.M. 4.3.1987 n° 145 ed al Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 11 della Legge 7.3.1986 n° 65.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente "Regolamento per l'armamento degli appartenenti al corpo di Polizia Municipale" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 44 del 18 luglio 2002.